

Circ. 02/P/200415
San Fior, 15/04/2020

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: **SOSPENSIONE VERSAMENTO CONTRIBUTI – QUOTA A CARICO DEL DIPENDENTE.**

INTRODUZIONE

Per introdurre la questione oggetto della presente circolare, giova prendere le mosse dal seguente semplice esempio:

Esempio sintetico di un cedolino paga		euro
Retribuzione lorda		2.000,00
ritenute previdenziali a carico dipendenti	9,49%	- 189,80
imponibile fiscale		1.810,20
ritenute fiscali		- 443,50
netto in busta		1.366,70

Esempio dei contributi Inps dovuti		euro
quota Inps a carico dei dipendenti		189,80
quota Inps a carico del datore di lavoro	30,38%	607,60
Totale contributi Inps da versare dal datore di lavoro		797,40

dal quale appare evidente come i contributi che il datore di lavoro deve versare all'Inps sono suddivisi tra una quota a carico del dipendente ed una, più o meno del triplo, a carico del datore di lavoro stesso.

Le disposizioni per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 (DL n. 9/2020, DL n. 18/2020 e DL n. 23/2020) consentono al datore di lavoro di prorogare il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio.

E' incredibile come l'ufficio complicazioni affari semplici sia sempre attivo; infatti, è stato sollevato il dubbio se la sospensione dei versamenti riguardi solo la parte a carico dell'azienda, oppure anche la quota del dipendente (con gli effetti paradossali qui di seguito illustrati).

IL PARERE DELL'INPS AL 12 MARZO

L'Inps, con circolare n. 37 del 12/03/2020 aveva precisato che:

- "sarà sospesa sia la quota a proprio [del datore di lavoro] carico sia quella a carico del dipendente";
- facendone discendere che:

- se il datore di lavoro avesse comunque praticato la ritenuta nei cedolini paga avrebbe anche dovuto riversarla all'Istituto, alla normale scadenza, senza alcun differimento;
- se non l'avesse, invece, operata (rimpinguando la busta paga del lavoratore), allora tutto l'importo dei contributi avrebbe goduto del differimento.

Il ragionamento, però, non teneva conto del fatto che:

- I. l'imponibile fiscale, senza la quota di contributi Inps a carico del dipendente, sarebbe risultato maggiore e, conseguentemente, anche la ritenuta fiscale;
- II. anche ammesso (e non concesso) che si potesse calcolare l'imponibile fiscale al netto della quota di contributi a carico dipendenti, l'assegnazione temporanea al dipendente della disponibilità di quest'ultima avrebbe esposto il datore di lavoro alle prevedibili difficoltà di recuperarla prima della scadenza del termine di versamento prorogato.

Insomma, il cedolino sarebbe diventato come il seguente (più ricco per il dipendente, ma con necessità di recupero del maggior importo in una delle buste paga successive).

Esempio sintetico di un cedolino paga		euro
Retribuzione lorda		2.000,00
ritenute previdenziali a carico dipendenti	9,49%	- 189,80
imponibile fiscale		1.810,20
ritenute fiscali		- 443,50
netto in busta		1.366,70
quota contributo a carico del dipendente		189,80
netto in busta (provvisorio)		1.556,50

Seguendo il suddetto ragionamento, la situazione, già paradossale, diventa davvero ingestibile, anche perché le case di software hanno modificato i programmi di elaborazione dei cedolini, prevedendo addirittura la possibilità di non operare la ritenuta fiscale alla fonte (con ciò, aumentando la confusione).

IL RIPENSAMENTO DEL 25/03/2020 DA PARTE DELL'INPS

Con messaggio n. 1373 del 25/03/2020, l'Inps, riconsiderata la questione, pure tra altre imprecisioni e renitenze, sembrerebbe aver cambiato idea, quando giunge ad affermare che la sospensione dei versamenti "non sembrerebbe poter essere derogata in relazione alla circostanza che le trattenute siano già stata effettuate dal datore di lavoro".

IL PARERE DELLO STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI

Il parere dello Studio scrivente già traspare dalle argomentazioni critiche svolte in precedenza.

Tuttavia, per maggiore chiarezza, precisiamo che:

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

- per preciso dovere deontologico, abbiamo ritenuto di informare della questione, per le vie brevi, prima d'ora, la spett.le clientela, cui compete la decisione definitiva;
- questo Studio ritiene che le disposizioni agevolative siano unicamente finalizzate ad attenuare l'impatto finanziario dell'emergenza sulle attività economiche e che, in questo senso, sia stato previsto il semplice differimento dei versamenti ai quali è obbligato [unicamente] il datore di lavoro;
- conseguentemente, ove non ci pervenissero contrarie istruzioni da parte degli assistiti, i cedolini paga elaborati da questo STUDIO non subiranno alcuna modifica rispetto al passato, continuando ad esporre il netto in busta paga come nell'esempio sintetizzato all'inizio, senza alcuna maggiorazione a favore del dipendente;
- i versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi (tanto della parte a carico del dipendente che di quella del datore di lavoro) saranno predisposti **entro e per le scadenze differite**, salvo che non giungano contrarie istruzioni da parte degli assistiti (che volessero, comunque, effettuare i versamenti alle ordinarie scadenze).

~~~~~

Il personale dello Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Alessandra Gava

Documento in fase di trattamento redazionale, suscettibile di modificazioni

Via G. Ungaretti, 12/1  
31020 San Fior (TV)  
Tel. 0438.76477  
Fax 0438.260346  
[www.studioandreetta.it](http://www.studioandreetta.it)  
[andreetta@studioandreetta.it](mailto:andreetta@studioandreetta.it)